

STATUTO

LA DOLCE ETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CATANIA CT VIA SAN PIETRO 11

Numero REA: CT - 270053

Codice fiscale: 04039520871

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-12-2010 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato A all'atto in data 23.12.2010	
	al numero 23513 della raccolta	
	STATUTO	
	TITOLO I°	
	<u>DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA</u>	
	ART. 1 COSTITUZIONE	
	Tra le parti è costituita la cooperativa di solidarietà a	
	capitale variabile e con scopo mutualistico denominata "LA	
	DOLCE ETA' Società Cooperativa Sociale"	
	ART. 2 NORME APPLICABILI	
	Alla cooperativa, per tutto quanto non espressamente previsto	
	nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si	
	applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni	
	previste dal Titolo VI del codice civile in quanto compatibili	
	e, per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile, le	
	disposizioni sulle società a responsabilità limitata in quanto	
	compatibili con la disciplina cooperativistica.	
	Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni	
	di cui alla L. 3 aprile 2001, n. 142 di riforma della figura	
	del socio lavoratore, e successive modificazioni ed	
	integrazioni.	
	Il superamento dei limiti stabiliti dall'art.2519 c.c.	
	determina l'obbligo di convocare senza indugio,l'assemblea per	
	le necessarie modificazioni dello statuto. Qualora l'assemblea	
	non abbia deliberato le modifiche entro centottanta giorni	

	dalla data in cui si è determinato il superamento dei suddetti	
	limiti, la cooperativa è sciolta. I soci che non concorrono a	
	tale deliberazioni hanno diritto di recesso.	
	ART. 3 SEDE	
	La cooperativa ha sede legale nel Comune di Catania	
	all'indirizzo denunciato e risultante dall'apposita iscrizione	
	eseguita presso il Registro delle imprese ai sensi	
	dell'art.111 ter delle disposizioni di attuazione del codice	
	civile.	
	La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo	
	dello stesso Comune con semplice decisione dell'Organo	
	amministrativo che è abilitato a produrre la dovuta	
	dichiarazione al Registro delle Imprese mentre spetta	
	all'Assemblea straordinaria dei Soci il trasferimento della	
	sede in un comune diverso	
	Sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie ed uffici di	
	rappresentanza, sia in Italia che all'Estero, potranno essere	
	istituite e soppresse con decisione dell'organo amministrativo	
	ART. 4 DURATA	
	La durata della cooperativa decorre dalla sua legale	
	costituzione fino al 31 dicembre 2050, salvo proroga o	
	anticipato scioglimento deliberato a norma di legge.	
	La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di	
	una delle cause indicate ai punti 1), 2), 3), 5), 6),	
	7), dell'art.2484 c.c. nonché per la perdita del capitale	

	sociale.	
	TITOLO II°	
	SCOPO OGGETTO SOCIALE	
	ART. 5 - SCOPO	
	Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono	
	perseguire, tramite la gestione in forma associata e con la	
	prestazione della propria attività lavorativa, è l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini, fornendo una risposta	
	articolata alla domanda di servizi socio-sanitari-	
	assistenziali ed educativi provenienti dagli emarginati di	
	tutte le età e dai portatori di handicaps fisici, psichici e	
	sensoriali organizzandosi in struttura comunitaria autogestita	
	aperta, residenziale e complementare ai servizi domiciliari ed	
	realizzando tutte le iniziative idonee a sostenere l'individuo	
	in ogni situazione di inadeguata assistenza familiare e tutte	
	quelle iniziative che consentono il rapporto organizzato tra	
	anziani, portatori di handicaps, emarginati e territorio	
	quali: le comunità alloggio per minori, centri di aggregazione	
	giovanili, servizi di animazione territoriale, comunità	
	terapeutiche per soggetti tossicodipendenti, comunità alloggio	
	e centri diurni di accoglienza per portatori di handicaps,	
	servizi di assistenza domiciliare e centri diurni per anziani,	
	strutture comunitarie semiresidenziali e residenziali.	
	Inoltre si prefigge:	

	- di trovare sbocchi occupazionali per collocarvi le	
	prestazioni professionali e lavorative dei soci cooperatori	
	alle migliori condizioni economiche, professionali e di	
	mercato;	
	- assicurare continuità occupazionale e procurare, per mezzo	
	dell'attività sociale e tramite la gestione in forma	
	associata, comunque, vantaggi diretti ed immediati alle	
	economie dei singoli soci;	
	- di improntare la propria organizzazione al conseguimento	
	della massima uguaglianza di diritti, doveri, remunerazione e	
	partecipazione alle decisioni, fra i soci quale che sia il	
	loro ruolo nel rispetto del principio di parità di trattamento	
	sancito dall'art.2516 c.c..	
	A tale scopo la Cooperativa ripartisce fra tutti i soci	
	secondo i criteri di equità che saranno fissati nei	
	regolamenti interni il ricavato del lavoro e dell'attività	
	svolta dai soci d'opera.	
	La cooperativa potrà svolgere, nei limiti indicati dal	
	presente statuto, la propria attività avvalendosi anche di	
	soggetti terzi non soci. La cooperativa, nello svolgimento	
	della propria attività, si avvarrà, prevalentemente, delle	
	prestazioni lavorative dei soci, ed intende orientare la	
	propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio	
	mutualistico prevalente ai sensi dell'art. 2512 e seguenti del	
	codice civile.	

	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici,	
	come disposto dalla Legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive	
	modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la	
	cooperativa un'ulteriore rapporto di lavoro, in forma	
	subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma	
	consentita dalla legislazione italiana (ivi compreso il	
	rapporto di collaborazione coordinata non occasionale).I	
	Criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività	
	mutualistica tra la cooperativa ed i soci saranno disciplinati	
	da appositi regolamenti interni redatti dall'organo	
	amministrativo ai sensi dell'art.47 del presente statuto ed	
	approvati dall'assemblea dei soci, con le maggioranze previste	
	per le assemblee straordinarie ai sensi dell'art. 6 della	
	legge 3 aprile 2001,n.142.	
	La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al	
	rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. Per	
	ciò stesso la cooperativa con decisione dell'organo	
	amministrativo, potrà aderire ad una delle organizzazioni di	
	rappresentanza e di tutela del movimento cooperativo ed ai	
	suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la	
	propria sede sociale ed alle sue articolazioni di categoria o	
	settore, nonchè ad altri organismi economici, consortili o	
	sindacali che si propongano iniziative di attività	
	mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio. La	
	cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e	

	di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni	
	di legge in materia, istituendo una sezione di attività,	
	disciplinata da apposito regolamento interno, per la raccolta	
	dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata	
	esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.	
	E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio	
	fra il pubblico sotto ogni forma.	
	La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il	
	potenziamento aziendale.	
	La cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di	
	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o	
	all'ammodernamento aziendale.	
	ART. 6 - OGGETTO	
	La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi	
	dei soci, intende svolgere le attività previste dall'art. 1,	
	comma 1, lettera a) della legge n.381/1991 consistenti nella	
	gestione di servizi nel comparto socio-sanitario-	
	assistenziale-educativo ed attività connesse, avvalendosi	
	anche di professionisti soci ai sensi dell'art. 10 della	
	medesima legge. La Cooperativa organizzando strutture ed	
	attrezzando locali, stipulando convenzioni con enti pubblici e	
	privati, fornirà servizi sociali e medici a favore di minori,	
	inabili, anziani, tossicodipendenti, persone svantaggiate e di	
	turismo sociale con i servizi previsti dalle leggi 214/79 -	

	215-79 - 68/81 - 78/81 - 87/81 - 64/84 - 14/86 - 16/86 - 22/86	
	- 27/90 - 216/91, 216/94 L.R.285/97.	
	La Cooperativa, pertanto, potrà :	
	1) fornire servizi sociali orientati in via prioritaria ma non	
	esclusiva, ai bisogni di persone anziane, siano esse	
	autosufficienti o meno, di disabili e portatori di handicap	
	psico-fisico e soggetti svantaggiati in genere;	
	2) istituire servizi di assistenza medico-generica e	
	infermieristica-domiciliare ed ambulatoriale, servizi di	
	assistenza sociale e di segretariato sociale; attrezzare e	
	gestire ambulatori specialistici socio-sanitari e servizi di	
	emergenza e di primo soccorso, anche mediante l'organizzazione	
	e la gestione di un servizio di ambulanza e di un ambulatorio	
	polispecialistico attrezzato e pronto soccorso;	
	3) assistere a gestanti, puerpere e nuclei familiari in stato	
	di bisogno, assicurando il mantenimento o il reinserimento dei	
	soggetti nell'ambiente di appartenenza;	
	4) istituire e gestire per utenti privati e per strutture	
	pubbliche il servizio di tele-assistenza e tele-soccorso;	
	5) curare l'affidamento familiare a sostegno degli affidatari;	
	6) eseguire studi e indagini sul territorio per fenomeni di	
	interesse e rilevanza sociale mediante rilevazioni, censimenti	
	e quant'altro occorrente;	
	7) organizzare corsi di formazione e di aggiornamento del	
	personale socio e non socio;	

	8) prestare assistenza post penitenziaria;	
	9) realizzare servizi di supporto, di studio, di indagine e di	
	consulenza tecnica per enti privati e pubblici;	
	10) prevenire le situazioni di disabilità che impediscono lo	
	sviluppo e l'integrazione sociale del portatore di handicap	
	fisico, psichico e mentale, promuovendo lo sviluppo,	
	l'organizzazione e la qualificazione di servizi, prestazioni,	
	ricerche e la gestione di strutture residenziali rivolti ad	
	assistere da un punto di vista sociale e sanitario e a	
	rimuovere le condizioni che determinano disabilità fisica,	
	psichica e sensoriale, anche mediante interventi domiciliari	
	di cui alle leggi regionali, nazionali e comunitarie in	
	materia emanate e da emanare;	
	11) promuovere l'istituzione, lo sviluppo e la qualificazione	
	di servizi di assistenza socio-psico-sanitaria per le persone	
	anziane	
	Quanto anzi potrà essere realizzato a mezzo delle seguenti	
	attività :	
	a) creare, dirigere e gestire strutture residenziali per gli	
	anziani, centri di recupero fisico, centri di incontro, case	
	albergo, comunità alloggio, centri diurni e centri di	
	animazione, gite e soggiorni climatici e termali.	
	h) creare, dirigere e gestire servizi domiciliari, sanitari,	
	sociali e di animazione per le persone anziane, diretti a	
	prevenire e di rimuovere situazioni di bisogno, favorendo il	

	più possibile il mantenimento ed il reinserimento della	
	persona anziana nel proprio nucleo familiare e sociale e	
	comunque nel normale ambiente di vita, il tutto in ossequio	
	alle leggi regionali, nazionali e comunitarie emanate e da	
	emanare in materia.	
	12) gestire per vari enti del territorio nazionale sotto	
	convenzione il censimento di soggetti svantaggiati, anziani,	
	minori, portatori di handicap fisici-psichici, indigenti senza	
	fissa dimora, tossicodipendenti,	
	alcoolisti, disadattati, immigrati, nomadi, profughi.	
	13) in ossequio alle leggi in materia di assistenza e recupero	
	di tossico-dipendenti potrà agire realizzando l'intervento in	
	tre fasi diverse:	
	a) prevenzione: informazione capillare a livello del mondo	
	giovane. Possibilità di promuovere corsi, seminari,	
	conferenze sul tema sia nelle scuole che nelle parrocchie	
	ed in tutti i luoghi dove è possibile raggiungere i giovani.	
	b) assistenza: in stretta collaborazione con le strutture	
	sanitarie e nel rispetto della legislazione vigente la	
	cooperativa potrà realizzare piani di intervento per i	
	tossicodipendenti sia nella creazione di propri centri di	
	assistenza socio-psico-sanitaria , identificabili in centri di	
	prima accoglienza, sia nella costituzione e nella gestione di	
	comunità terapeutiche.	
	c) inserimento lavorativo: la cooperativa potrà realizzare	

	comunità di lavoro artigianale, ovvero agricolo, per favorire	
	l'inserimento di tossico-dipendenti in grado di svolgere una	
	attività lavorativa; potrà altresì promuovere attività di	
	formazione professionale utili ai tossico-dipendenti per	
	trovare uno sbocco nel mercato del lavoro.	
	14) la cooperativa potrà assistere e promuovere ai fini di un	
	sano e corretto sviluppo e per una giusta fase di	
	socializzazione il minorenne, organizzando e gestendo	
	strutture residenziali tipo casa protetta, comunità alloggi,	
	casa albergo, casa famiglia, residenze sanitarie assistite,	
	comunità terapeutiche assistite e comunità terapeutiche	
	sanitarie, nonché laboratori artigianali, laboratori agricoli,	
	vivai, laboratori musicali, artistici e di animazione,	
	strutture finalizzate all'inserimento del minore nel mondo del	
	lavoro; organizzando e gestendo inoltre servizi domiciliari di	
	natura sociale e sanitaria.	
	15) curare l'educazione e lo sviluppo della personalità dei	
	bambini con la gestione di scuole materne, elementari e asili	
	nido, e attività ricreative, di animazione, ludiche e di post-	
	scuola.	
	16) prevenire tutte le malattie tipiche dell'età evolutiva	
	mediante la costituzione di équipes psico-pedagogiche.	
	17) la formazione di centri di animazione ed espressione	
	creativa.	
	18) promuovere e gestire con i propri mezzi o quelli dei	

	soci o in collaborazione con altre strutture attività di	
	distribuzione pasti a domicilio a favore di anziani, minori,	
	(anche presso istituti scolastici), portatori di handicap	
	fisici e/o psichici, tossico dipendenti, e di famiglie	
	bisognose.	
	19) Creare, dirigere e gestire al completo strutture	
	turistiche adibite al turismo giovanile e sociale o per	
	promuovere corsi di aggiornamento, convegni, mostre ed	
	attività socio-culturali.	
	20) Offrire servizi di assistenza mediante la cura, la	
	socializzazione e l'integrazione nel tessuto sociale di	
	provenienza mediante diverse iniziative territoriali, servizi	
	domiciliari e interventi a carattere diurno e residenziale,	
	per persone che vivono in stato di indigenza, senza fissa	
	dimora, tossicodipendenti, alcoolisti, disadattati, immigrati,	
	nomadi.	
	Per raggiungere i suoi scopi la società potrà: costituire	
	fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o	
	per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di	
	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o	
	all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 31.1.1992	
	n.59 ed eventuali norme integrative e modificative; chiedere	
	allo Stato, alla Regione o ad altri Enti contributi e mutui a	
	tasso agevolato; acquistare, vendere, prendere in locazione	
	attrezzature e immobili; e attuare tutte le operazioni di	

	ordine tecnico, finanziario, mobiliare e immobiliare	
	necessarie per il conseguimento dei fini sociali; stipulare	
	convenzioni con Enti locali; partecipare ad appalti pubblici e	
	privati.	
	La cooperativa potrà gestire eventuali lasciti e donazioni per	
	il raggiungimento degli scopi sociali.	
	Per svolgere quelle attività per le quali è richiesta dalla	
	legge specifica abilitazione professionale e/o l'iscrizione in	
	appositi Albi o Elenchi, la società dovrà avvalersi dell'opera	
	di professionisti debitamente abilitati e/o iscritti nel	
	relativo Albo e/o Elenco; tali professionisti opereranno sotto	
	la propria personale responsabilità nei confronti della	
	società, dei clienti/committenti e dei terzi in genere	
	La cooperativa si propone altresì di partecipare al	
	rafforzamento del Movimento Cooperativo Italiano nelle sue	
	variegate espressioni.	
	TITOLO III°	
	SOCI COOPERATORI	
	ART. 7 NUMERO - CATEGORIE E REQUISITI DEI SOCI	
	Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente	
	alla costituzione, il numero dei soci dovesse divenire	
	inferiore a quello minimo stabilito dalla legge, esso deve	
	essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il	
	quale la società si scioglie e deve essere posta in	

	liquidazione. L'ammissione di nuovi soci non comporta	
	modificazioni dell'atto costitutivo.	
	Possono essere soci coloro che intendono perseguire gli scopi	
	sociali partecipando alle attività sociali.	
	Le responsabilità dei soci per le obbligazioni è limitata	
	all'ammontare delle quote sottoscritte.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche aventi la	
	capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano	
	maturato una capacità professionale nei settori di cui	
	all'oggetto sociale della cooperativa o che intendano maturare	
	una capacità professionale e, comunque, tutti coloro che	
	possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.	
	I soci cooperatori:	
	a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione della medesima;	
	b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale,	
	partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed	
	alle decisioni sulla loro destinazione;	
	d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche	
	in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;	
	e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda	

	della necessita e, in particolare, prestano il proprio lavoro	
	in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di	
	lavoro,	
	I soci cooperatori si distinguono nelle seguenti categorie :	
	A) ORDINARIA che comprende :	
	1) soci lavoratori;	
	2) soci volontari;	
	3) soci utenti o fruitori e precisamente:	
	1) Soci lavoratori sono quelli che esercitano arti e mestieri	
	attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla	
	cooperativa, che perseguono lo scopo di ottenere, tramite la	
	gestione in forma associata e con la prestazione della propria	
	attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori	
	condizioni economiche, sociali, professionali, e che, per la	
	loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e	
	specializzazione professionale, possono partecipare in qualità	
	di tecnici erogatori ai lavori dell'impresa sociale ed	
	attivamente cooperare al suo esercizio e sviluppo e che	
	prestano la loro attività ricevendo un compenso.	
	In deroga a quanto sopra possono essere altresì Soci	
	prestatori le persone fisiche aventi i requisiti di tecnici	
	amministrativi, in numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento dell'impresa sociale;	
	2) Soci volontari: quelli che prestano la loro attività	
	gratuitamente per fini di solidarietà il cui numero non potrà	

	superare la metà di numero complessivo dei soci;	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le	
	norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad	
	eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli	
	infortuni. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il	
	rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla	
	base dei parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità	
	dei soci. Nella gestione di servizi socio-sanitari da	
	effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con	
	amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari	
	possono essere utilizzate in misura complementare e non	
	sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori	
	previsti dalle disposizioni vigenti.	
	3) Soci utenti: i fruitori a vario titolo, direttamente o	
	indirettamente dei servizi prestati dalla cooperativa;	
	B) SPECIALE che comprende i Soci in formazione o in	
	inserimento	
	La cooperativa può accogliere, nei limiti di un terzo del	
	totale dei soci cooperatori, soci apprendisti che saranno	
	ammessi in una categoria speciale in formazione o in	
	inserimento, in ragione dell'interesse alla loro formazione	
	ovvero al loro inserimento nell'impresa sociale	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in	
	conformità con quanto previsto nel regolamento interno	
	stabilisce:	

	• la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	• i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le	
	fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto	
	produttivo della cooperativa;	
	• la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento	
	dell'ammissione.	
	Ai nuovi soci ammessi alla categoria speciale spettano i	
	seguenti diritti ed obblighi:	
	partecipa all'assemblee ordinarie manifestando le proprie	
	opinioni ma non ha diritto di voto e lo esercita solamente in	
	occasione dell'approvazione del bilancio e comunque non può	
	esercitare i diritti previsti dall'art.2476 del c.c;	
	Non può rappresentare in assemblea altri soci,	
	Non può essere eletto amministratore;	
	partecipa alla ripartizione degli utili e dei ristorni in	
	misura inferiore ai soci ordinari in relazione ai costi di	
	formazione professionale o di inserimento nell'impresa	
	cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque	
	l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del	
	capitale sociale.	
	Versa la quota sociale e la relativa tassa di ammissione;	
	dà la propria disponibilità lavorativa nell'ambito della	
	struttura operativa in base a quanto stabilito dall'organo	
	amministrativo; segue i corsi di specializzazione tecnico-	

	professionale secondo le indicazioni dell'organo	
	amministrativo.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge	
	e del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto	
	riguarda il rapporto sociale ed il rapporto mutualistico dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento. I soci	
	speciali possono essere esclusi, anche prima della data di	
	scadenza del periodo di inserimento nei casi previsti dalla	
	legge e del presente statuto. Alla data di scadenza del	
	periodo di formazione od inserimento che non può essere	
	superiore ai cinque anni, il socio speciale è ammesso a godere	
	i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a	
	condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera	
	di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la	
	formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi	
	prestabiliti dalla cooperativa ovvero abbia rispettato gli	
	impegni di partecipazione all'attività economica della	
	cooperativa finalizzati al proprio inserimento	
	nell'organizzazione aziendale. In tal caso l'organo	
	amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione alla	
	qualità di socio ordinario all'interessato secondo le modalità	
	previsti dallo statuto per i soci ordinari. In caso di mancato	
	rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può	
	deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del	
	socio speciale secondo i termini e le modalità previste dal	

	presente statuto. Il socio cooperatore, con la propria	
	adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto	
	associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in	
	conformità con l'apposito regolamento, in una delle forme di	
	cui all'art. 5, del presente statuto, sottoscrivendo apposito	
	contratto con la cooperativa.	
	Non potranno essere soci, e se soci decadono, coloro che	
	esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, in	
	imprese identiche ed affini a quella esercitata dalla	
	cooperativa ed effettivamente in concorrenza con questa	
	ultima, salvo diversa deliberazione dell'organo amministrativo	
	assunta in conformità alle leggi speciali in materia di	
	cooperazione e di lavoro.	
	Il domicilio dei Soci, per i rapporti con la Cooperativa ,è	
	quello risultante dal libro dei Soci	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro dei	
	soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie	
	sopraenumerate.	
	In aggiunta ai soci cooperatori possono altresì aderire alla	
	cooperativa come soci sovventori sia persone fisiche che	
	persone giuridiche, e titolari di azione di partecipazione	
	cooperativa così come previsto al titolo IV° del presente	
	statuto.	
	ART. 8 PROCEDURA AMMISSIONE NUOVI SOCI	
	L'ammissione dei soci persone fisiche è finalizzata allo	

	svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e	
	all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica	
	della cooperativa. L'aspirante socio dovrà presentare	
	all'organo amministrativo richiesta scritta specificando:	
	a) nome e cognome ,il luogo e la data di nascita,il codice	
	fiscale, la residenza, l'eventuale domicilio e la	
	cittadinanza;	
	b) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede	
	di essere iscritto;	
	c) di conoscere ed accettare lo statuto sociale, il regolamento	
	interno e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	d) l'ammontare delle quote sociali che si propone di	
	sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge, del limite	
	minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea, oltre	
	all'eventuale sovrapprezzo e tassa di ammissione deliberate	
	dall'assemblea;	
	e) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro,	
	dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di	
	cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche	
	competenze possedute e l'intendimento di instaurare un	
	ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l'art. 5 del	
	presente statuto e dell'apposito regolamento, dei quali	
	dichiara di aver preso visione;	
	f) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai	
	regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di avere	

	preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi sociali;	
	g)l'eventuale appartenenza ad altre cooperative come socio-	
	lavoratore o dipendente ed allegando copia del documento di	
	identità, copia del titolo di studio, certificato del	
	casellario giudiziario e certificato dei carichi pendenti.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui all'articolo 7 del presente statuto e la inesistenza di	
	cause di incompatibilità, delibera sull'ammissione, assegnando	
	il socio alla categoria ordinaria dei soci cooperatori, ovvero	
	a quella speciale dei soci in formazione o in inserimento	
	prevista dall'articolo 7 del presente statuto.	
	L'aspirante socio, ricevuta la comunicazione scritta	
	dell'accoglimento della domanda di ammissione deve versare:	
	a)almeno il 20 % della quota sociale e la rimanente quota a	
	richiamo dell'organo amministrativo;	
	b)la tassa di ammissione;	
	c) l'eventuale soprapprezzo.	
	La delibera di ammissione diventerà operativa ed annotata nel	
	libro dei soci dopo che da parte dell'aspirante socio siano	
	stati effettuati i versamenti richiesti .Trascorso un mese	
	dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano	
	stati effettuati detti versamenti, la delibera di ammissione	
	diventerà inefficace.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione l'organo	

	amministrativo dovrà entro sessanta giorni motivare per	
	iscritto la deliberazione e comunicarla agli interessati.	
	In questo caso l'aspirante socio può, entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non	
	accolte, se non appositamente convocata, in occasione della	
	sua prossima successiva convocazione.	
	Nella relazione al bilancio l'organo amministrativo deve	
	illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con	
	riguardo all'ammissione di nuovi soci ed al loro diniego.	
	ART. 9 CONFERIMENTI - CARATTERISTICHE E TRASFERIMENTO DELLE	
	QUOTE	
	Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo	
	suscettibili di valutazione economica compresi la prestazione	
	d'opera o di servizi. Il conferimento può avvenire mediante	
	prestazione di una polizza di assicurazione o di una	
	fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero	
	valore assegnato, gli obblighi assunti dal socio cooperatore	
	aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a	
	favore della cooperativa. Per i conferimenti di beni in natura	
	e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254	
	e 2255 c.c. Le quote di capitale sociale sono sempre	
	nominative non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari in quanto esse si considerano vincolate soltanto a	
	favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle	

	obbligazioni che i soci contraggono con la medesima. Il	
	creditore particolare del socio finchè dura la cooperativa non	
	può agire esecutivamente sulla quota del medesimo. I soci	
	possono cedere la quota di partecipazione all'acquirente che	
	abbia i requisiti previsti per divenire socio solo se	
	autorizzati dall'organo amministrativo. Il socio che intende	
	trasferire le proprie quote deve dare comunicazione all'organo	
	amministrativo con lettera raccomandata.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è	
	libero di trasferire le proprie quote e la cooperativa deve	
	iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i	
	requisiti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato; contro il diniego il socio entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre	
	opposizione al Collegio Arbitrale.	
	ART. 10 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI	
	Le quote di capitale sociale sottoscritte potranno essere	
	versate a rate e precisamente:	
	1) almeno il 20% all'atto della comunicazione di ammissione;	
	2) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo	
	amministrativo.	
	I soci sono obbligati:	

	a) al versamento delle quote sottoscritte, con le modalità e	
	nei termini sopra previsti;	
	b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo se deliberato	
	dall'assemblea;	
	c) al versamento della tassa di ammissione se determinata	
	dall'organo amministrativo;	
	d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;nonché	
	alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la	
	cooperativa stessa.	
	E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad	
	altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed	
	esplichino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro	
	a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.	
	L'organo amministrativo, in considerazione delle	
	caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro	
	instaurato, può autorizzare il socio allo svolgimento di	
	prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità	
	di socio, presso altre cooperative.	
	Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi	
	previsti dalla legge. In generale spettano ai soci il diritto	
	di voto,il diritto ai dividendi ed ai ristorni,il diritto di	
	recesso e di controllo degli amministratori in conformità a	
	quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto.In	
	particolare i soci,che non partecipano all'amministrazione	

	hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo	
	svolgimento degli affari. Hanno il diritto di esaminare il	
	libro dei soci e il libro delle adunanze delle deliberazioni	
	delle assemblee e di ottenerne estratti a proprie spese.	
	I soci quando almeno un decimo del numero complessivo lo	
	richieda, hanno diritto di esaminare, attraverso un	
	rappresentante, eventualmente assistito da un professionista	
	di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni	
	dell'organo amministrativo e il libro delle deliberazioni del	
	comitato esecutivo, se esiste.	
	I diritti inerenti all'esame dei libri di cui ai commi	
	precedenti, non spettano ai soci in mora per la mancata	
	esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle	
	obbligazioni contratte con la società.	
	ART 11 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione.	
	ART. 12 - RECESSO	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge il diritto di recesso	
	compete al il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro, se subordinato, sia stato	
	risolto per giustificato motivo oggettivo, e per quanto	
	disposto all'art. 13 punto 5, lett. c) del presente statuto;	

	d) il cui rapporto di lavoro, se diverse da quello	
	subordinato, sia stato risolto con comunicazione da parte	
	della cooperativa;	
	e) in presenza di inadempimento di non scarsa importanza da	
	parte della cooperativa;	
	f) il cui rapporto di lavoro, sia subordinato che di tipo	
	diverso, sia cessato per recesso del lavoratore.	
	g) Che non abbia consentito al cambiamento dell'oggetto sociale	
	o alla trasformazione della cooperativa in altro tipo di	
	società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato	
	di liquidazione, al trasferimento della sede in altro	
	comune, alla eliminazione di una o più cause di recesso	
	previste dal presente statuto o alla modifica della clausola	
	arbitrale di cui all'art.44 del presente statuto;	
	h) Al socio che non ha consentito al compimento di operazioni	
	che comportano una sostanziale modificazione dei diritti	
	attribuiti ai soci;	
	i) il trasferimento della residenza del socio in un comune	
	diverso da quello in cui la cooperativa svolge la sua	
	attività;	
	l) la cessazione dell'attività della cooperativa nel comune in	
	cui il socio ha la sua residenza;	
	Il recesso non può essere parziale.	
	L'intenzione del socio di voler esercitare il diritto di	
	recesso nei casi previsti al punto g) del presente articolo i	

	dovrà essere comunicata all'organo amministrativo per iscritto	
	a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro i	
	quindici giorni dall'iscrizione nel registro imprese delle	
	delibera che legittima il diritto di recesso, se il fatto che	
	legittima il recesso è diverso da una deliberazione da	
	iscrivere nel registro delle imprese esso è esercitato entro	
	trenta giorni dalla conoscenza da parte del socio. Il diritto	
	di recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi	
	novanta giorni dalla costituzione.	
	L'organo amministrativo deve esaminare la domanda di recesso	
	entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se	
	ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente	
	statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i	
	presupposti del recesso l'organo amministrativo deve darne	
	immediatamente comunicazione al socio, che entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre	
	opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.	
	Il recesso diventa efficace, sia con riguardo al rapporto	
	sociale che con riguardo al rapporto mutualistico, dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Fatto salvo quanto previsto dall'art.12 lett. c), d) ed e) in	
	caso di recesso, l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con	
	il socio, si risolverà di diritto a far data dalla delibera	
	dell'organo amministrativo con cui si constata i legittimi	
	motivi della risoluzione del rapporto sociale.	

	ART. 13 - ESCLUSIONE	
	L'esclusione è pronunciata dall'organo amministrativo, oltre	
	che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio che:	
	1) non abbia versato interamente la quota sociale sottoscritta	
	e richiamata ;	
	2) non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per	
	partecipare al conseguimento dello scopo sociale;	
	3) che sia stato interdetto, dichiarato fallito o che sia	
	stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena	
	che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici	
	uffici;	
	4) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità	
	previste dal precedente articolo 7;	
	5) abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:	
	a) per mutuo consenso;	
	b) per dimissioni o per recesso contrattuale da parte del	
	lavoratore;	
	c) per perdita dell'appalto da parte della cooperativa, con	
	conseguente assunzione o passaggio diretto presso il	
	subentrante appaltatore;	
	d) per mancato superamento del periodo di prova;	
	6) sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai	
	trattamenti pensionistici previsti dalla legge;	
	7) si sia venuto a trovare in condizioni di sopravvenuta	
	inidoneità a svolgere l'opera conferita o risulti inabilitato	

	a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;	
	8) non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente	
	statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico con	
	inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno	
	temporanea, del rapporto;	
	9) senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento;	
	di eventuali debiti contratti verso la cooperativa;	
	10) che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dagli artt.7 e 10 del presente	
	statuto senza la prevista autorizzazione dell'organo	
	amministrativo;	
	11) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò	
	univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli	
	interessi sociali;	
	12) che in relazione all'ulteriore rapporto di lavoro	
	subordinato, subisca un provvedimento di licenziamento, per	
	giusta causa o per giustificato motivo soggettivo;	
	13) il cui ulteriore rapporto di lavoro, diverso da quello	
	subordinato, sia stato risolto dalla cooperativa per	
	inadempimento contrattuale da parte del lavoratore;	
	14) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla	
	cooperativa.	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne alla	
	cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di non decretare	

	l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il	
	limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di	
	sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della	
	eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti; pertanto,	
	fatto salvo quanto previsto dal presente articolo ai punti 5),	
	11) e 12), in caso di esclusione l'ulteriore rapporto di	
	lavoro instaurato con il socio si risolverà di diritto a far	
	data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.	
	Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può	
	proporre opposizione al Collegio Arbitrale nel termine di	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	ART. 14 - CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione,	
	debbono essere comunicate ai soci lavoratori destinatari,	
	mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Le controversie che insorgessero tra i soci lavoratori e la	
	cooperativa in merito a provvedimenti adottati dall'organo	
	amministrativo su tali materie saranno demandate alla	
	decisione del Collegio arbitrale, regolato dall'articolo 44	
	del presente statuto.	
	I soci che intendessero reclamare contro i menzionati	
	provvedimenti dovranno promuovere la procedura arbitrale con	
	atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa a pena	

	di decadenza, entro sessanta giorni dalla ricevimento della	
	comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	ART. 15 - DIRITTI E DOVERI CONSEGUENTI AL RECESSO 0	
	ALL'ESCLUSIONE	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al	
	rimborso delle somme versate a titolo di capitale sociale,	
	aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per	
	rivalutazione e ristorno, a norma del successive articolo 29	
	del presente statuto. La liquidazione della partecipazione	
	sociale non comprende anche il rimborso del sopraprezzo.	
	La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale,	
	limitatamente al socio lavoratore, diventa operativo,	
	eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili	
	al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo	
	di cui al precedente comma.	
	Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante alla	
	cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale	
	credito liquido, deve essere eseguito entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Per la parte di liquidazione eccedente l'originario	
	conferimento e per le quote assegnate al socio ex articolo	
	2545 sexies del codice civile la liquidazione o il rimborso	
	può essere corrisposto in più rate ed entro il termine massimo	
	di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno	

	corrisposti gli interessi legali.	
	I soci receduti o esclusi avranno, altresì diritto alla quota	
	dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al	
	bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale diventa operativo.	
	Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde	
	verso questa per il pagamento dei Conferimenti non versati, per	
	un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la	
	cessione della quota si è verificata. Se entro un anno dallo	
	scioglimento del rapporto sociale si manifesta l'insolvenza	
	della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei	
	limiti di quanto ricevuto a titolo di liquidazione della	
	quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono	
	responsabili verso la Cooperativa gli eredi ed i legatari del	
	socio defunto.	
	ART. 16 - MORTE DEL SOCIO	
	In caso di morte del socio gli eredi provvisti dei requisiti	
	per l'ammissione subentrano nella partecipazione del socio	
	deceduto se ne fanno richiesta e, se sono più di uno, nominano	
	un rappresentante comune. Diversamente conseguono il diritto al	
	rimborso delle quote effettivamente versate ed eventualmente	
	attribuite nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella	
	misura e con le modalità previste nel precedente articolo.	
	Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unitamente	
	alla richiesta di liquidazione delle quote, atto notorio dal	

	quale risultino gli aventi causa e la nomina di un unico	
	delegato alla riscossione.	
	ART. 17 - PRESCRIZIONE DEI DIRITTI	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio lavoratore	
	deceduto dovranno richiedere il rimborso delle quote loro	
	spettanti entro cinque anni e sei mesi dalla data di	
	approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	ART. 18 - TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI	
	LAVORATORI	
	Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è	
	determinate da apposito regolamento interno, approvato	
	dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura	
	subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di	
	lavoro instaurato con i medesimi.	
	In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di	
	lavoro subordinato il regolamento richiama i contratti	
	collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della	
	contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì conto	
	della quantità e qualità del lavoro prestato.	
	Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di	
	lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà	
	proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e,	
	comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi	
	specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per	

	prestazioni	analoghe.
	Il regolamento può definire i parametri di carattere	
	economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali	
	l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e	
	stabilire le misure da adottare per farvi fronte.	
	Esso può, altresì definire le misure da adottare in caso di	
	approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle	
	condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.	
	La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio	
	nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale	
	favorendone la piena occupazione in base alle esigenze pro-	
	ductive.	
	In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative	
	che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci	
	lavoratori, l'organo amministrativo potrà deliberare la	
	sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del	
	socio.	
	L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini	
	normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.	
	TITOLO IV °	
	SOCI FINANZIATORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI	
	ART. 19 - SOCI FINANZIATORI	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III° del	
	presente Statuto, possono essere ammessi nella Cooperativa	
	soci denominati "SOCI SOVVENTORI" che investono capitali	

	nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni	
	istituzionali dell'impresa la cui disciplina è regolata	
	dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le	
	azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6	
	della stessa legge n. 59.	
	Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che	
	giuridiche.	
	L'aspirante socio sovventore dovrà presentare all'organo	
	amministrativo apposita domanda scritta contenente:	
	- l'indicazione delle generalità ovvero se trattasi di persona	
	giuridica l'indicazione della denominazione sociale e della	
	sede;	
	-l'indicazione della quota che intende sottoscrivere;	
	-l'impegno ad attenersi al presente statuto,alle deliberazioni	
	ed ai regolamenti adottati dagli organi sociali.	
	Il socio sovventore può recedere allorquando si verifichi uno	
	dei casi previsti dall'art.2437 c.c.. Inoltre il socio	
	sovventore spetta il diritto di recesso qualora sia decorso	
	l'eventuale termine temporale minimo definito dall'assemblea	
	in sede di specifiche emissioni di azioni.	
	Le azioni dei soci receduti sono annullate.	
	L'esercizio del recesso e la liquidazione della quota sono	
	regolati dagli articoli 2526 e 2529 c.c.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai	
	soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a	

	proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la	
	natura del rapporto ma non le disposizioni concernenti i	
	requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità. e le	
	condizioni di trasferimento. Il rapporto con i soci sovventori	
	sarà disciplinato in conformità alla normativa vigente in	
	materia da apposito regolamento approvato dall'assemblea	
	ordinaria dei Soci.	
	ART. 20 - CONFERIMENTI	
	I conferimenti dei soci finanziatori i sono imputati ad una	
	specifica sezione del capitale sociale della cooperativa. A	
	tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo	
	per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti	
	dei soci sovventori di cui al successivo art.27 lettera a	
	punto 2 del presente statuto.	
	I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni	
	nominative trasferibili del valore non inferiore ad euro 25,00	
	(venticinque/00) e non superiore ad euro 500,00	
	(cinquecento/00) ciascuna.	
	ART. 21 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI DI SOVVENZIONE	
	Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede	
	di emissione dei titoli, le azioni dei soci sovventori possono	
	essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo	
	gradimento dell'organo amministrativo. In caso di mancato	
	gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che	

	intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad	
	indicarne altro gradito.	
	Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve	
	comunicare al consiglio di amministrazione il proposto	
	acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	ART. 22 TASSO DI REMUNERAZIONE	
	Il Tasso di remunerazione dei conferimenti dei soci sovventori	
	potrà essere maggiorato rispetto a quello dei soci cooperatori	
	nella misura massima consentita dalla legge.	
	Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella	
	ripartizione degli utili nella misura di due punti percentuali	
	in più rispetto alla remunerazione delle quote dei soci	
	cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci. A	
	favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione	
	cooperativa il privilegio opera comunque in misura non	
	superiore a due punti percentuali. La predetta remunerazione	
	delle azioni deve essere corrisposta anche nel caso in cui	
	l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei	
	soci cooperatori.	
	ART. 23 DIRITTI E DOVERI	
	Fatte salve specifiche disposizioni di legge o di statuto, a	
	ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti	
	proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. A ciascun	
	socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di	

	cinque	voti.
	I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non	
	devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei	
	soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora,	
	per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci	
	finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro tale	
	limite, applicando un coefficiente correttivo determinato dal	
	rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili	
	per legge e il numero di voti da essi portato.	
	Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che	
	essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di	
	almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente	
	nonchè di un liquidatore in caso di scioglimento della	
	cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei	
	voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione	
	dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci	
	sovventori può prevedere la nomina da parte di tale categoria	
	di un numero maggiore di amministratori o sindaci,	
	purchè non superiore ad un terzo dei complessivi membri	
	dell'organo.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei	
	soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede	
	il valore nominale complessivo delle azioni dei soci	
	cooperatori.	

	In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio	
	finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del	
	capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per	
	il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore	
	delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia	
	dell'eventuale sovrapprezzo di emissione, ove versato e	
	qualora non sia stato successivamente destinato ad aumento	
	gratuito del capitale a favore dei soci sovventori, sia della	
	quota parte di riserve divisibili.	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci	
	finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso	
	il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di	
	iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti	
	dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può	
	escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un	
	periodo maggiore.	
	In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle	
	azioni dovrà avvenire ai sensi degli artt. 2437-bis e	
	seguenti, cod. civ.	
	ART. 24 - AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA	
	Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può	
	adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate	
	allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto	
	stabilito dall'art. 5, legge 59/1992. In tal caso la	
	Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa,	

	anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto	
	di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse	
	per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore	
	contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto	
	risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato	
	presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte	
	in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai	
	lavoratori dipendenti della Cooperativa.	
	Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi	
	patrimoniali stabiliti dalla legge.	
	Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria	
	dei soci, sono determinate le modalità attuative delle	
	procedure di programmazione di cui alla linea del presente	
	articolo. L'assemblea speciale degli azionisti di	
	partecipazione determina le modalità di funzionamento	
	dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.	
	Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può	
	esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere	
	alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le	
	deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni	
	dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori	
	di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della	
	Società.	

	ART. 25 - PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE	
	I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei	
	soci mediante votazioni separate.	
	Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal	
	presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in	
	assemblea speciale.	
	L'assemblea speciale è convocata dall'organo amministrativo	
	della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria,	
	quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta	
	richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni	
	nominative della categoria.	
	Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono	
	determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e	
	seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le successive	
	disposizioni del presente Statuto.	
	ART. 26 - STRUMENTI DI DEBITO	
	Con deliberazione dell'Assemblea la Cooperativa può emettere	
	titoli di debito nonché strumenti privi di diritti di	
	amministrazione ad investitori professionali soggetti a	
	vigilanza prudenziale ed ad investitori qualificati	
	rispettivamente ai sensi dell'art.2483 c.c. e dell'art.111-	
	octies delle disposizioni di attuazione.	
	In tal caso con regolamento approvato dalla stessa assemblea	
	sono stabiliti:	
	l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	

	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	le modalità di circolazione;	
	i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di	
	corresponsione degli interessi;	
	il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo Amministrativo ai fini della	
	collocazione dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al	
	presente articolo ed al relativo rappresentante comune si	
	applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del	
	c.c. in quanto compatibili con le successive disposizioni del	
	presente statuto.	
	TITOLO V°	
	PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO	
	ART. 27 - PATRIMONIO SOCIALE	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato:	
	1. dai conferimenti dei soci cooperatori costituiti da un	
	numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non	
	inferiore ad Euro 25,00 (venticinque/00) né superiore al	
	limite massimo stabilito dalla legge ;	
	2. dai conferimenti dei soci sovventori rappresentato da	
	azioni nominative, ciascuna del nominale ciascuna non	
	inferiore né superiore al limite massimo stabilito dalla legge	

	destinato alla costituzione del fondo per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento o	
	aziendale, di cui all'articolo 5 del presente statuto;	
	3. dai conferimenti di soci o di terzi rappresentati dalle	
	delle azioni di partecipazione cooperativa ciascuna non	
	inferiore né superiore al limite massimo stabilito dalla	
	legge;	
	b) dalla riserva legale, formata con le quote degli avanzi i	
	di esercizio di cui al successivo articolo 29;	
	dall'eventuale sovrapprezzo;	
	c) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o	
	prevista per legge;	
	quanto residua alla riserva straordinaria.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
	il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite del	
	capitale sottoscritto ed eventualmente assegnato.	
	Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma,	
	fra i soci lavoratori né durante la vita sociale né all'atto	
	dello scioglimento.	
	ART. 28 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo	
	amministrativo, oltre a quanto disposto dall'art.2429-bis c.c.	
	deve illustrare l'andamento delle attività anche nei suoi	
	riflessi sociali con particolare riguardo ai benefici prodotti	

	a vantaggio delle persone a cui favore la cooperativa	
	opera, dei soci e della comunità tutta, nonché i criteri seguiti	
	nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo	
	mutualistico. Nello stato patrimoniale e nel conto economico	
	devono essere riportati separatamente i dati dell'attività	
	svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni	
	mutualistiche. Gli amministratori documentano, nella nota	
	integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi	
	dell'articolo 2513 del codice civile.	
	Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla	
	gestione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri	
	seguiti dall'organo amministrativo nella gestione sociale per	
	il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con	
	il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della	
	società. Nella suddetta relazione gli amministratori	
	illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con	
	riguardo all'ammissione dei nuovi soci.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla	
	redazione del bilancio consolidato o comunque quando lo	
	richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della cooperativa, entro centottanta giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale.	
	L'organo amministrativo, con propria deliberazione presa prima	

	della scadenza dei novanta giorni dalla data di chiusura	
	dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari	
	esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario	
	l'utilizzo del maggior termine fino a centottanta giorni.	
	L'organo amministrativo dovrà segnalare le ragioni della	
	dilazione nella relazione sulla gestione.	
	Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente	
	presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.	
	ART. 29 RISTORNI E DESTINAZIONE DELL'UTILE .	
	L'assemblea che approva il bilancio, su proposta dell'organo	
	amministrativo, può deliberare sulla ripartizione dei ristorni	
	nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla	
	normativa vigente ,dalle disposizioni del presente statuto e	
	dal relativo apposito regolamento. Il ristorno è ripartito tra	
	i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla	
	quantità della prestazione lavorativa al fine di erogare loro	
	un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni	
	l'assemblea può deliberare di retribuire i ristorni in forma	
	diretta assegnando somme di denaro o in forma indiretta	
	mediante aumento proporzionale delle rispettive quote	
	sottoscritte e versate o mediante distribuzione gratuita dei	
	titoli di cui agli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992	
	n.59.. Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può	
	operare quale ratifica dello stanziamento al conto economico	
	dei trattamenti operato dagli amministratori.	

	Successivamente delibera sulla distribuzione degli utili	
	annuali destinandoli:	
	a riserva legale nella misura non inferiore a quella	
	prevista dalla legge;	
	una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità	
	previste dalla legge;	
	c) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al	
	capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato,	
	da distribuire:	
	1) ai soci lavoratori, in misura non superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo;	
	2) ai soci sovventori e ai possessori di azioni di	
	partecipazione cooperativa, in misura non superiore a quanto	
	stabilito nel precedente punto 1, aumentata fino a 2 punti;	
	d) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale	
	sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in	
	materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini	
	fiscali;	
	e) quanto residua alla riserva straordinaria.	
	In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le	
	destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei	
	requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle	
	disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili	

	di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.	
	TITOLO VI°	
	GOVERNO DELLA SOCIETA'	
	ART. 30 - ORGANI SOCIALI	
	Sono organi della società:	
	a) l'assemblea dei soci;	
	b) l'organo amministrativo;	
	il collegio sindacale, ove nominato;	
	il collegio arbitrale	
	d) l'assemblea speciale dei possessori delle azioni di	
	partecipazione cooperativa	
	SEZIONE I° - ASSEMBLEA	
	ART. 31 - CONVOCAZIONE	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	L'assemblea viene convocata dall'organo amministrativo	
	mediante avviso	
	- contenente l'indicazione delle materie da trattare, del	
	luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purchè nel	
	territorio nazionale) e della data e ora della prima e della	
	seconda convocazione che deve essere fissata almeno	
	ventiquattrore dopo la prima, secondo le seguenti modalità	
	alternative fra loro:	
	a)avviso comunicato ai soci con mezzi idonei allo scopo	
	(telefax, posta elettronica o altri mezzi similari) che	
	garantiscono l'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima	

	dell'assemblea, nel domicilio risultante dal libro soci o a	
	mezzo raccomandata con le stesse modalità e termini.	
	L'avviso di convocazione deve anche contenere per esteso la	
	deliberazione proposta.	
	In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa	
	validamente costituita quando siano presenti o rappresentati	
	tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei	
	componenti gli organi amministrativi e di controllo; in tale	
	ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle	
	deliberazioni assunte ai componenti degli organi	
	amministrativi e di controllo non presenti.	
	L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta	
	a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare	
	qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio	
	diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle	
	assemblee, fra cui, a titolo esemplificativo:	
	1) la pubblicazione sulla stampa nazionale o locale almeno	
	quindici giorni prima dell'adunanza;	
	2) l'affissione presso la sede legale ed invito ai soci,	
	almeno otto giorni prima dell'adunanza con lettera semplice,	
	nel domicilio risultante dal libro soci;	
	L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno entro	
	centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale,	
	secondo quanto previsto dal presente statuto per	
	l'approvazione del bilancio di esercizio.	

	L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte l'organo	
	amministrativo lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta	
	per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal	
	collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un	
	decimo dei voti spettanti ai soci lavoratori ed ai soci	
	sovventori.	
	In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro	
	quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per	
	argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su	
	proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di	
	una relazione da essi predisposta.	
	ART. 32 - ASSEMBLEA ORDINARIA	
	L'assemblea ordinaria;	
	1) approva il bilancio consuntivo con la relazione dell'organo	
	amministrativo e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche	
	l'eventuale bilancio preventivo;	
	2) determina il periodo di durata del mandato e predetermina	
	il numero dei componenti del consiglio di amministrazione da	
	eleggere, e provvede alle relative nomine e revoche;	
	3) determina la misura dei compensi da corrisondersi agli	
	amministratori per la loro attività collegiale; determina un	
	importo complessivo per la remunerazione di tutti gli	
	amministratori, inclusi quelli investiti di particolare	
	cariche;	

	4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque	
	opportuno, i componenti del collegio sindacale, designa tra	
	questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti;	
	delibera l'eventuale revoca;	
	5) conferisce e revoca, sentito il collegio sindacale se	
	nominato, l'incarico di controllo contabile ex art. 2409	
	quater del codice civile, e determina il corrispettivo	
	relative all'intera durata dell'incarico;	
	6) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei	
	sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex	
	art. 2409 bis;	
	7)approva i regolamenti previsti dall'art. 47 del presente	
	statuto con le maggioranze previste per l'assemblea	
	straordinaria nonché i regolamenti previsti dall'art.6,comma 1	
	della legge 142 del 2001;	
	8) delibera sulle domande di ammissione dell'aspirante socio	
	non accolte dall'organo amministrativo , in adunanza	
	appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della	
	prima convocazione successiva alla richiesta da parte	
	dell'interessato di pronuncia assembleare;	
	9) delibera, all'occorrenza, i piani di crisi aziendale con	
	previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle	
	disposizioni dell'apposito regolamento e delle leggi vigenti	
	in materia;	
	10) delibera la corresponsione dei ristorni o di eventuali	

	trattamenti economici ulteriori, a titolo di maggiorazione	
	retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi	
	stipulati come per legge;	
	11) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati	
	dalla legge, un piano di avviamento allo scopo di promuovere	
	l'attività imprenditoriale della cooperativa;	
	12) delibera l'emissione degli strumenti finanziari previsti	
	dal presente statuto;	
	13) delibera la costituzione dei fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento	
	aziendale;	
	14) delibera le procedure di programmazione pluriennale	
	finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale di	
	cui all'art. 5 del presente statuto approvandone annualmente,	
	in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione,	
	previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di azioni	
	di partecipazione cooperativa;	
	15) delibera la nomina del Collegio arbitrale.	
	L'assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia	
	attribuita dalla legge alla sua competenza.	
	ART. 33 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA	
	L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria	
	quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello	
	statuto (ivi comprese quelle riguardanti le clausole di cui	
	all'articolo 2514 del codice civile, sulla nomina, sulla	

	sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra	
	materia espressamente attribuita dalla legge alla sua	
	competenza, ad eccezione delle materie espressamente riservate	
	dal presente statuto alla competenza del consiglio di	
	amministrazione, la fusione nei casi previsti dagli articoli	
	2505 e 2505 bis del codice civile; l'istituzione o la	
	soppressione di sedi secondarie; la indicazione di quali tra	
	gli amministratori hanno la rappresentanza della societa; gli	
	adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative, il	
	trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.	
	ART. 34 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI	
	L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente	
	costituita:	
	- in prima convocazione, quando intervengono personalmente o	
	per delega la meta piu uno dei voti spettanti ai soci;	
	- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti	
	dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.	
	E' altresì ammesso il voto per corrispondenza.	
	E' ammesso anche il voto mediante i seguenti mezzi di	
	telecomunicazione e nel rispetto delle seguenti modalità:	
	Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate	
	nell'avviso di convocazione, i voti espressi per	
	corrispondenza non si computano ai fini della regolare	
	costituzione dell'assemblea.	
	Per la validita delle deliberazioni dell'assemblea, sia	

	ordinaria sia straordinaria, così in prima come in seconda	
	convocazione, e necessaria la maggioranza assoluta dei voti	
	dei soci presenti o rappresentati.	
	Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società,	
	l'assemblea straordinaria, sia in prima sia in seconda	
	convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole	
	dei tre quinti dei voti spettanti ai soci presenti o	
	rappresentati.	
	ART. 35 - INTERVENTO - VOTO - RAPPRESENTANZA	
	Nelle assemblee hanno diritto di intervenire e di voto coloro	
	che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori e nel	
	libro dei soci finanziatori da almeno tre mesi e che non siano	
	in mora nel pagamento delle quote sottoscritte, fermi	
	rimanendo i limiti al diritto di voto previsti per i soci	
	finanziatori dal precedente articolo 20 del presente statuto.	
	Ogni socio cooperatore persona fisica ha un solo voto,	
	qualunque sia l'ammontare delle quote possedute.	
	Ciascun socio finanziatore avrà diritto ad un numero di voti	
	stabilito dall'apposito regolamento nel rispetto di quanto	
	previsto dal precedente articolo 20 del presente statuto.	
	Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso,	
	essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti	
	all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna	
	assemblea generale.	
	I soci che abbiano diritto di intervenire , che per qualsiasi	

	motivo, non possono presenziare ai lavori dell'assemblea, hanno	
	la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio,	
	appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o	
	sovventore , che non sia amministratore o sindaco, ma che	
	abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio	
	può rappresentare sino ad un massimo di tre soci.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale	
	dell'assemblea e conservate agli atti sociali.	
	Le associazioni di rappresentanza territoriali del movimento	
	cooperativo cui la cooperativa aderisce potranno partecipare	
	con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza	
	diritto di voto.	
	L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere	
	proposta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento	
	alla deliberazione, anche congiuntamente il cinque per cento	
	degli aventi diritto al voto.	
	ART.36- PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente o dall'Amministratore	
	Unico o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto	
	della maggioranza dei presenti.La nomina del segretario è	
	fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti. Il	
	segretario può essere un non socio. Spetta al Presidente	
	dell'assemblea constatare la regolare costituzione della	
	stessa	
	Accertare l'identità e la legittimazione dei presenti,	

	regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle	
	votazioni. Il verbale delle assemblee in sede straordinaria	
	deve essere redatto da un notaio.	
	ART. 37 - ASSEMBLEA SPECIALE PER I POSSESSORI DEGLI STRUMENTI	
	FINANZIARI	
	Se sono stati emessi strumenti finanziari privi di diritto di	
	voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria delibera:	
	1) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della	
	cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;	
	2) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti	
	ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile;	
	3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di	
	ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro	
	confronti;	
	4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario	
	alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli	
	strumenti finanziari e sul rendiconto relative;	
	5) sulle controversie con la cooperativa e sulle relative	
	transazioni e rinunce;	
	6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna	
	categoria di strumenti finanziari.	
	L'assemblea speciale è convocata dagli amministratori della	
	cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano	
	necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli	
	strumenti finanziari ne faccia richiesta.	

	Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle	
	deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli	
	interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei	
	rapporti con la cooperativa.	
	Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri dei	
	soci ed il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea	
	e di ottenere estratti; ha altresì il diritto di assistere	
	all'assemblea della cooperativa e di impugnarne le	
	deliberazioni.	
	SEZIONE II ° - AMMINISTRATORI	
	ART. 38 - NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA	
	La cooperativa può essere amministrata,alternativamente,da un	
	amministratore unico o da un consiglio di amministrazione	
	costituito da un numero dispari di membri variabile da 3 (tre)	
	a 7 (sette) eletti dall'Assemblea previa predeterminazione del	
	numero da eleggere. I componenti del Consiglio oltre che	
	scelti fra i Soci anche sovventori può essere affidata anche a	
	soggetti non soci purchè la maggioranza del Consiglio sia	
	scelta tra i soci Cooperatori. L'Amministratore Unico deve	
	essere scelto unicamente tra i soci Cooperatori.	
	I componenti l'organo amministrativo restano in carica da uno	
	a tre esercizi, secondo la decisione di volta in volta presa	
	dall'assemblea; in ogni caso gli amministratori scadono alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	

	Le decisioni del Consiglio sono sempre adottate in forma	
	collegiale. Spetta all'organo amministrativo, sentito il	
	parere del collegio sindacale, determinare il compenso dovuto	
	a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari	
	cariche in conformità del presente statuto, entro i limiti	
	complessivi fissati dall'assemblea.	
	Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-	
	Presidente. Il consiglio può delegare proprie attribuzioni ad	
	uno degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo,	
	determinando contenuto, limiti ed eventuali modalità di	
	esercizio della delega; in ogni caso non potranno essere	
	oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'articolo 2381	
	del codice civile, anche i poteri in materia di ammissione, di	
	recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci.	
	Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo di cui al	
	precedente comma, ove nominati, curano che l'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla	
	natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferiscono	
	all'organo amministrativo e al collegio sindacale, con la	
	periodicità di novanta giorni , sul generale andamento della	
	gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle	
	operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e	
	caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue	
	controllate.	

	Gli amministratori sono comunque tenuti ad agire in modo	
	informato; ciascun amministratore puo chiedere agli organi	
	delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative	
	alla gestione della societa.	
	ART. 39 - COMPETENZA E RIUNIONI	
	All'organo amministrativo è affidata la gestione della società	
	e a tal fine è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri	
	per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa,	
	salva la necessaria autorizzazione assembleare nei casi	
	previsti dal presente statuto e nel rispetto, in ogni caso,	
	delle prescrizioni di cui all'articolo 2512 e seguenti del	
	codice civile in materia di mutualità prevalente l'organo	
	amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle	
	quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia	
	fatta domanda da almeno due consiglieri. La convocazione è	
	fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni	
	prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma,	
	fax o posta elettronica in modo che i consiglieri e i sindaci	
	effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della	
	riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la	
	maggioranza degli amministratori in carica.	
	L'organo amministrativo, delibera validamente, sempre in forma	
	collegiale con la presenza effettiva della maggioranza dei	
	suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei	
	presenti	

	In caso di parità prevale il voto del Presidente	
	Il voto non può essere dato per rappresentanza.	
	Le votazioni sono palesi.	
	Agli amministratori oltre al rimborso delle spese sostenute	
	per l'esercizio delle loro funzioni potrà essere assegnata una	
	indennità annua complessiva che verrà determinata	
	dall'assemblea all'atto della nomina. Agli stessi potrà altresì	
	essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità	
	di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa	
	da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante	
	apposita polizza assicurativa. Ogni amministratore deve dare	
	notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di	
	ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una	
	determinata operazione della società , precisandone la natura,	
	i termini, l'origine e la portata; se si tratta amministratore	
	delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione,	
	investendo della stessa l'organo amministrativo.	
	Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del	
	consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le	
	ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.	
	Le deliberazioni dell'organo amministrativo che non sono prese	
	in conformità della legge e dello statuto possono essere	
	impugnate entro novanta giorni dal collegio sindacale, dagli	
	amministratori assenti o dissenzienti; possono altresì essere	
	impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti.	

	Gli amministratori, in occasione della approvazione del	
	bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella	
	relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile, i	
	criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento	
	dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi	
	soci.	
	ART. 40 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI	
	Qualora venga a mancare uno o piu consiglieri di	
	amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi	
	previsti dall'articolo 2386 c. 1 del codice civile, purchè la	
	maggioranza sia sempre costituita da soci operatori e	
	comunque da amministratori nominati dall'assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati	
	dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti;	
	gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in	
	carica all'atto della loro nomina.	
	ART. 41 PRESIDENTE O AMMINISTRATORE UNICO	
	L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della Cooperativa	
	e la firma sociale. In caso di nomina del Consiglio di	
	Amministrazione la rappresentanza e la firma sociale spetta al	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione, limitatamente	
	agli atti rientranti nell'oggetto sociale.	
	L'Amministratore Unico o il Presidente perciò è autorizzato a	

	riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati,	
	pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone	
	liberatorie quietanze.	
	Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti la cooperativa davanti	
	a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in	
	qualunque grado di giurisdizione.	
	Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri al Vice-	
	Presidente o a un membro del consiglio, nonchè, con speciale	
	procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.	
	Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione , ne	
	fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede	
	affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte	
	all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le	
	sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente.	
	SEZIONE III ° - COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE	
	ART. 42 - NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui	
	all'art.2543,comma 1° c.c. la nomina del collegio sindacale è	
	obbligatoria.Il collegio sindacale, qualora nominato	
	dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due	
	supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge.	
	I sindaci supplenti,in caso di decadenza o rinuncia di uno	
	effettivo sono destinati a subentrare in ordine di anzianità,	

	e sempre nel rispetto dei requisiti di legge.	
	Il Presidente del collegio sindacale è designato	
	dall'assemblea. I sindaci restano in carica per tre esercizi, e	
	scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione	
	del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La	
	cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal	
	momento in cui il collegio è stato ricostituito.	
	ART. 43 - COMPETENZA E RIUNIONI	
	Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e	
	dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo , amministrativo e contabile	
	adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento .	
	Il Collegio esercita anche il controllo contabile ai sensi	
	degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle	
	riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto	
	dagli intervenuti. Il collegio sindacale è regolarmente	
	costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e	
	delibera a maggioranza assoluta dei presenti. I sindaci devono	
	assistere alle adunanze delle Assemblee dei Soci , alle	
	adunanze del Consiglio di Amministrazione. La decadenza ha	
	luogo anche nel caso in cui non si partecipi senza	
	giustificato motivo a due riunioni. In caso di omissione o di	
	ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il	

	collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le	
	pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì , previa	
	comunicazione al presidente del Consiglio di Amministrazione	
	convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo	
	incarico ravvisi i fatti censurabili di rilevante gravità e vi	
	sia urgente necessita di provvedere .	
	I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di	
	esercizio, devono indicare specificamente nella relazione	
	prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti	
	nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo	
	mutualistico così come disposto dall'art.2 legge 59/92	
	Dovranno inoltre documentare la condizione di prevalenza	
	evidenziando i parametri contabili ai sensi dell'art. 2513	
	c.c. I sindaci possono in ogni momento procedere, anche	
	individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad	
	effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione,	
	anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi	
	nell'apposito libro.	
	La denuncia al tribunale di cui all'articolo 2409 del codice	
	civile può essere promossa da almeno un decimo dei soci.	
	ART. 44 CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i	
	soci e la cooperativa, anche se promosse da amministratori,	
	liquidatori e sindaci se nominati ovvero nei loro confronti e	
	che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al	

	rapporto sociale saranno decise da un Collegio arbitrale	
	composto di tre membri tutti nominati ,entro trenta giorni	
	dalla richiesta fatta dalla parte più diligente dal Presidente	
	del Consiglio Notarile del distretto nel cui ambito ha sede la	
	cooperativa. I tre arbitri così nominati provvederanno a	
	designare il Presidente.Nel caso di mancata nomina nei termini	
	ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella	
	scelta del Presidente, vi provvederà ,su istanza della parte	
	più diligente, il Presidente del Tribunale della	
	circoscrizione in ha sede la cooperativa	
	Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e	
	36 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n.5.	
	Il Collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico o le	
	eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.	
	Non possono essere oggetto di compromesso le controversie	
	nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del	
	Pubblico Ministero. Le modifiche alla presente clausola	
	compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci e	
	con la maggioranza di almeno i due terzi dei soci.I soci	
	assenti e dissenzienti possono entro i successivi novanta	
	giorni esercitare il diritto di recesso.	
	TITOLO VII °	
	DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	
	ART.45 SCIoglimento	
	La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge,	

	nonchè nei seguenti casi:	
	Nel caso si verifichi una delle suddette cause di	
	scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante	
	iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso	
	l'ufficio del registro delle imprese.	
	Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della	
	cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa,	
	l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni	
	dell'atto costitutivo e dello statuto disporrà in merito a:	
	a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del	
	Collegio in caso di pluralità di liquidatori;	
	b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui	
	spetta la rappresentanza della società;	
	c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla	
	cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche	
	di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti	
	necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi	
	compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami,	
	in funzione del migliore realizzo.	
	Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere	
	tutti gli atti utili per la liquidazione della società, salvo	
	i seguenti, che dovranno comunque essere approvati	
	dall'assemblea:	
	La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di	

	liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di	
	scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le	
	maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e	
	dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle	
	deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di	
	liquidazione hanno diritto di recedere.	
	ART. 46 - DEVOLUZIONE PATRIMONIALE	
	In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di	
	devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, dedotti nell'ordine:	
	a) il rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa e i	
	dividendi eventualmente maturati;	
	b) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci	
	sovventori, eventualmente rivalutati e i dividendi	
	eventualmente maturati;	
	c) il rimborso delle quote versate dai soci cooperatori i,	
	eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati;	
	d) la parziale assegnazione ai possessori di strumenti	
	finanziari, qualora emessi, secondo quanto eventualmente	
	stabilito dall'assemblea dei soci lavoratori, nel rispetto dei	
	limiti imposti dalla legge.	
	ART. 47 REGOLAMENTI	
	Il funzionamento tecnico amministrativo della Cooperativa,	
	nonché i rapporti e le modalità di versamento da parte dei	

	soci ordinari e Sovventori, la prestazione professionale ed il	
	trattamento economico dei soci d'opera, l'utilizzo dei soci	
	volontari e svantaggiati saranno disciplinati da appositi	
	regolamenti interni da redigersi da parte del Consiglio e da	
	approvarsi dall'Assemblea dei soci. Anche per la raccolta del	
	risparmio tra Soci dovrà redigersi apposito regolamento	
	interno.	
	ART. 48 NORME DI RINVIO E DISPOSIZIONI FINALI	
	La cooperativa non può modificare la propria natura di	
	cooperativa sociale .Qualsiasi delibera in tal senso comporta	
	la sua automatica messa in liquidazione. Le clausole	
	mutualistiche previste dall'art. 2514 per la qualificazione di	
	cooperativa a mutualità prevalente, e previste nel presente	
	statuto agli artt. 27 (divieto di distribuzione	
	delle riserve tra i soci cooperatori), 29 (destinazione del-	
	l'utile) e 46 (devoluzione del patrimonio residuo) sono	
	inderogabili e devono essere di fatto osservate.	
	Per quanto non è regolato nel presente statuto valgono le	
	norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla	
	cooperazione di cui alla legge 142/2001, di cui al al D.Lgs. 17	
	gennaio 2003, n.6	
	CARUSO Barbara	
	dr. Giuseppe REINA, Notaio	
	Copia su supporto informatico conforme all'originale del	
	documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 del	